

Delibera del Consiglio di Istituto n.3 del 9 Gennaio 2026

Visto il DPR n° 249 del 24.06.1998, così come modificato dal DPR n° 235 del 21.11.2007 e dal DPR n° 134 del 8.8.2025, recante lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola secondaria, si emana il seguente

REGOLAMENTO INTERNO D'ISTITUTO

Premessa

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione italiana e dalla Convenzione Internazionale Sui Diritti Dell'Infanzia, firmata a New York il 20 Novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.

(Comma 2 dell'art.1 del Decreto del Presidente della Repubblica n° 249 del 24 Giugno 1998)

Norme di comportamento generale

Art.1 - Principi fondamentali

1. L'ISS "Galilei - Bocchialini" ripudia e deprecia ogni forma di discriminazione, basata innanzitutto sulla diversità di genere, e promuove azioni positive per prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e cyberbullismo secondo quanto disposto dal [Regolamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo](#), allegato al presente Regolamento interno di Istituto e che ne costituisce parte integrante.
2. I rapporti tra le varie componenti della scuola sono fondati su reciproco rispetto e collaborazione al fine di raggiungere gli scopi che la scuola stessa si propone, per cui è auspicabile che non si debba mai ricorrere a provvedimenti punitivi o ad altri interventi che comunque non dovranno ledere la possibilità di sviluppo della personalità dei singoli.
3. In sede di iscrizione, agli studenti e alle loro famiglie è richiesta la sottoscrizione di un [Patto educativo di corresponsabilità](#) finalizzato a definire, in maniera dettagliata e condivisa, diritti e doveri nel rapporto con la scuola. Il [Patto educativo di corresponsabilità](#) ha quale scopo primario quello di realizzare un'alleanza educativa che coinvolga la scuola, gli studenti ed i loro genitori, ciascuno secondo i rispettivi ruoli e responsabilità, impegnando le famiglie a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell'azione educativa

Art.2 – Didattica Digitale Integrata (DDI)

1. Le lezioni si svolgono normalmente in presenza.
2. La scuola attiva inoltre interventi di DDI come metodologia complementare alla didattica in presenza nonché nei casi eccezionali in cui si rendesse necessario sospendere in tutto o in parte l'attività in presenza, per ragioni dovute ad emergenze di carattere sanitario oppure collegate a calamità naturali o all'attività dell'uomo o riconducibili a problemi strutturali dell'Istituto.
3. Le lezioni in piattaforma e ogni altra modalità attuata a distanza costituiscono attività didattica a tutti gli effetti, alla quale sono tenuti docenti e alunni come da disposizioni vigenti.
4. Le modalità di realizzazione della didattica digitale integrata sono definite nell'apposito [Regolamento per la Didattica Digitale Integrata \(DDI\)](#) allegato al presente Regolamento interno di Istituto e che ne costituisce parte integrante.

Art.3 - Regole di comportamento

1. All'interno e nell'ambito dell'istituto e delle aree di sua pertinenza è obbligatorio tenere un comportamento rispettoso degli ideali, dei principi, delle sensibilità e della libertà di tutti, usare un linguaggio corretto e adottare un abbigliamento consono e coerente con le caratteristiche e le esigenze proprie della comunità scolastica.

Art.4 - Partecipazione democratica

1. Il diritto alle assemblee è rispettato per tutte le componenti della scuola e le assemblee devono essere utilizzate per la loro funzione di responsabilizzazione e partecipazione democratica e nello spirito *del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione* contenuto nel Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modifiche.

Art. 5 - Uso delle attrezzature e del materiale didattico dell'Istituto

1. Gli insegnanti, gli studenti e tutte le componenti della scuola devono usare i dispositivi e le attrezzature dell'Istituto in modo appropriato, al fine di non danneggiarli e ciascuno è responsabile del materiale didattico e delle attrezzature usati di volta in volta.
2. Resta ferma la specifica responsabilità degli addetti alle varie strutture e di coloro ne fanno uso; tale responsabilità deve ritenersi diretta oltre che solidale all'interno del gruppo di lavoro.

Art.6 - Divieto di fumo

1. Tutte le componenti scolastiche devono rispettare, all'interno dell'istituto, le norme sul divieto di fumare stabilito dalla normativa nazionale vigente.
2. L'applicazione del divieto di fumo è effettuata sulla base del [Regolamento allegato](#).

Art.7 - Uso del cellulare e di dispositivi elettronici

1. L'utilizzo del cellulare e degli altri dispositivi elettronici da parte di insegnanti e studenti è regolato rispettivamente dalle disposizioni contenute negli articoli 14, 26 e 27 del presente Regolamento di Istituto.

Art.8 – Utilizzo degli strumenti informatici e dei sistemi di intelligenza artificiale

1. Allo scopo di evitare comportamenti, anche inconsapevoli, che possano ledere i diritti fondamentali dei componenti della comunità scolastica e/o mettere in pericolo la riservatezza dei dati personali e la sicurezza dei sistemi informatici,
 - l'utilizzo degli strumenti informatici e telematici all'interno dell'Istituzione scolastica è disciplinata da apposito Regolamento ([Regolamento per l'utilizzo degli strumenti informatici all'interno dell'Istituzione Scolastica - E-policy](#)) da considerarsi parte integrante del presente Regolamento di Istituto.
 - l'introduzione e l'utilizzo nella didattica di sistemi di intelligenza artificiale è disciplinata da appositi Regolamenti ([Regolamento per l'Utilizzo di Sistemi di Intelligenza Artificiale nella Didattica nel rispetto del GDPR e dell'AI Act](#) e [Piano di utilizzo di strumenti di IA – PUIA](#)) da considerarsi parti integranti del presente Regolamento di Istituto.

Norme di comportamento per gli insegnanti

Art.9 - Ingresso, verifica delle presenze e ritardi degli studenti

1. Gli insegnanti devono recarsi in classe al suono della prima campana e verificare la presenza di tutti gli studenti. È quindi necessario il loro ingresso in istituto almeno 5 minuti prima del suono della campana che segnala l'inizio delle lezioni.
2. Dopo l'inizio delle lezioni, l'ingresso in classe degli studenti è ammesso quando il ritardo non supera i 20 minuti. In caso di ritardo superiore, è facoltà del docente in servizio ammettere comunque l'ingresso in aula; in caso contrario, gli studenti in ritardo devono attendere l'inizio della successiva ora di lezione.
3. In tutti i casi l'ingresso in classe in ritardo, cioè dopo l'inizio delle lezioni, deve essere giustificato contestualmente, o eventualmente il giorno successivo.

Art.10 - Obbligo di giustificazione delle assenze

1. Gli insegnanti della prima ora hanno l'obbligo di controllare che tutti gli studenti assenti abbiano ottemperato all'obbligo di giustificazione tramite registro elettronico e procedere all'annotazione conseguente. In assenza dell'insegnante della prima ora, gli studenti saranno giustificati dal Dirigente scolastico o dal suo delegato o dall'insegnante incaricato della sostituzione.
2. Lo studente che omette di effettuare la procedura di giustificazione (e presentare l'eventuale documentazione di supporto) per 3 giorni consecutivi potrà essere ammesso in classe solo a seguito di autorizzazione del Dirigente scolastico o del suo delegato. Tale autorizzazione verrà debitamente annotata sul registro elettronico.
3. Qualora il ritardo si protragga ulteriormente, lo studente, anche se maggiorenne, potrà essere ammesso a scuola solo se accompagnato da uno dei genitori.

Art.11 - Ingressi in ritardo e uscite anticipate degli studenti

1. I ritardi vengono giustificati sul registro elettronico.
2. Salvo gravi e documentati motivi ovvero in presenza del genitore, gli alunni in ritardo non possono essere ammessi in classe oltre l'inizio della seconda ora.
3. Ribadendo il principio per cui ogni alunno è tenuto a restare a scuola per l'intero orario delle lezioni, l'uscita anticipata deve essere preventivamente autorizzata dal Docente interessato e controfirmata dal Dirigente o dal Collaboratore preposto e può essere concessa soltanto per l'ultima ora delle lezioni. Tale disposizione vale anche per gli studenti maggiorenni.
4. A tali disposizioni è possibile derogare unicamente in presenza di gravi e documentati motivi.
5. La violazione di tali norme comporta l'irrogazione di sanzioni disciplinari, ai sensi dell'art.58 del presente Regolamento.
6. In ogni caso gli studenti minori potranno lasciare l'edificio solo se accompagnati da un genitore o dall'esercente la potestà
7. Il ritiro del minore da parte di persona diversa da quelle indicate nel precedente comma dovrà essere autorizzato dal Dirigente o da un suo Collaboratore, previa autorizzazione della famiglia del minore ed accertamento dell'identità della persona incaricata.

Art.12 - Controllo delle assenze, dei ritardi e delle giustificazioni

1. Per un efficace controllo, a fronte di un elevato numero di assenze i docenti coordinatori di classe potranno, se lo riterranno opportuno, informare la famiglia per svolgere le verifiche del caso.
2. Quando interpellati da un docente del Consiglio di classe, il Dirigente scolastico o i suoi delegati provvedono all'ammissione in classe degli studenti che omettono di presentare la giustificazione delle assenze per più di 3 giorni consecutivi.

Art.13 - Uscita degli studenti dall'aula durante le lezioni

1. Durante le ore di lezione gli studenti possono essere autorizzati ad uscire dall'aula, uno alla volta, solo per urgenti necessità, che il docente in servizio nella classe valuta a sua discrezione tenuto conto delle circostanze, o per esigenze suffragate da certificato medico o segnalate con apposita comunicazione della famiglia.
2. E' facoltà del docente, soprattutto quando in orario sono previste due o più ore consecutive, procedere a brevi interruzioni dell'attività didattica e autorizzare gli studenti ad uscire dall'aula. Il docente che esercita tale facoltà è comunque tenuto alla vigilanza sugli alunni ed è responsabile degli studenti autorizzati ad uscire dalla classe.
3. Durante l'orario scolastico non è di norma ammesso l'allontanamento dall'aula degli studenti che turbino il regolare svolgimento delle lezioni. L'allontanamento temporaneo dall'aula è consentito solo se esistono locali idonei ad ospitare gli alunni interessati e personale disponibile a garantire la vigilanza necessaria; in tal caso il docente che dispone l'allontanamento deve attendere l'intervento delle persone che prendano in carico l'alunno, procedere ad annotazione dell'accaduto nel registro elettronico ed avvertire con urgenza il Dirigente scolastico o il suo delegato.

Art.14. Uso del cellulare

1. E' vietato l'uso del telefono cellulare durante lo svolgimento dell'attività didattica, salvo ricorrano particolari condizioni di necessità e/o urgenza.
2. Sono esonerati dal divieto di cui al precedente comma i docenti collaboratori e i docenti responsabili di plesso che, per motivi logistici e organizzativi, devono essere raggiungibili in qualsiasi momento.

Art.15 - Comportamenti vietati

1. Non sono tollerati né consentiti all'interno dell'istituto atti di violenza fisica o ideologica ai danni di chiunque.

Norme di comportamento per gli studenti

Art.16 - Ingresso in classe. Ritardi

1. Gli studenti sono tenuti ad entrare in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni, al suono della prima campanella.
2. L'ingresso in classe dopo l'inizio delle lezioni, deve essere giustificato contestualmente, o eventualmente il giorno successivo, salvo che il ritardo sia dovuto a motivi di trasporto o ad altre circostanze eccezionali.
3. Per ragioni dettate dagli orari dei trasporti, la scuola può autorizzare l'ingresso in ritardo e/o l'uscita in anticipo degli studenti che fruiscono delle linee interessate. L'autorizzazione viene annotata nel registro elettronico e vale per l'intero anno scolastico.

4. Quando il ritardo supera i 20 minuti dall'inizio delle lezioni, non è ammesso l'ingresso in aula fino alla successiva ora di lezione, a meno che il docente in servizio non acconsenta.

Art.17 - Ingresso anticipato

1. Gli studenti provenienti dalle frazioni e dai comuni limitrofi potranno accedere, anche prima dell'orario stabilito, ai locali della scuola predisposti a tale accoglienza previa autorizzazione del personale scolastico.

Art.18 - Danni al materiale dell'Istituto

1. Gli studenti che comportandosi senza il dovuto riguardo danneggiano gli oggetti, le strutture e le attrezzature presenti nella scuola, dovranno rispondere personalmente dei danni per dolo e colpa grave e potranno essere soggetti a provvedimenti disciplinari. In ogni caso sarà tenuto in debito conto il principio di solidarietà del danno da fatto illecito.

Art.19 - Uso dei laboratori e aule speciali

1. Laboratori e aule speciali devono essere usati solo in presenza degli insegnanti. Tutti dovranno attenersi alle norme particolari dettate per l'uso di tali strutture.

2. In orario extrascolastico laboratori, aule speciali e attrezzature possono essere usati dagli alunni per lo svolgimento di attività didattiche o ad esse connesse solo in presenza del personale addetto e previa richiesta motivata al DSGA (Direttore dei Servizi Generali Amministrativi).

Art.20 - Tutela del decoro dell'ambiente scolastico

1. Gli studenti hanno l'obbligo di tenere pulita e in ordine la classe e il laboratorio in cui lavorano.

2. Le consumazioni devono essere fatte vicino ai distributori da cui vengono prelevate e non è ammesso il consumo di cibo e bevande in classe, nei laboratori e nelle aule speciali.

Art.21 - Collaborazione col personale scolastico

1. Gli studenti devono facilitare al massimo il lavoro del personale della scuola, nei riguardi del quale devono mantenere un comportamento corretto.

Art.22 - Uscita dall'aula durante le lezioni

1. Durante le ore di lezione gli studenti non possono uscire dall'aula se non per urgenti necessità o per esigenze suffragate da certificato medico o segnalate con apposita comunicazione della famiglia.

2. Le uscite temporanee devono essere preventivamente autorizzate dall'insegnante in servizio nella classe.

Art.23 - Uscita dall'aula durante i cambi orari

1. Gli studenti non devono uscire dall'aula nei cambi d'ora, eccetto gli spostamenti previsti dall'orario.

Art.24 - Uscita dalla scuola

1. In nessun caso gli studenti possono allontanarsi dalla scuola senza il permesso del Dirigente scolastico o di un suo delegato.

Art.25 - Astensione dalle lezioni e interruzione dell'attività didattica

1. L'astensione dalle lezioni per sciopero non proclamato e non indetto da organizzazioni rappresentative degli studenti sarà considerata assenza ingiustificata e verrà perseguita, previa decisione dei Consigli di classe, come infrazione disciplinare grave.

2. L'interruzione del normale svolgimento dell'attività didattica non è giustificata. In casi che vedano coinvolti tutti gli studenti, come occupazione, autogestione o simili, il Collegio Docenti, nella seduta successiva al verificarsi dei fatti, valuterà eventuali provvedimenti. I Consigli di classe disporranno i provvedimenti disciplinari ritenuti più opportuni, tenendo conto delle indicazioni formulate dal Collegio dei docenti.

Art.26 - Uso del cellulare

1. Allo scopo di assicurare le migliori condizioni per lo svolgimento sereno ed efficace delle attività didattiche, durante lo svolgimento delle lezioni è vietato l'uso del telefono cellulare.

2. Deroghe a tale divieto

a) sono ammesse nel caso in cui l'utilizzo sia previsto dal Pei o dal PdP come supporto all'apprendimento degli studenti interessati;

- b) sono ammesse nel caso in cui l'utilizzo sia funzionale allo svolgimento dell'attività didattica nell'ambito degli indirizzi legati all'informatica e alle telecomunicazioni;
- c) possono essere autorizzate dai docenti quando l'utilizzo sia funzionale allo svolgimento dell'attività didattica e non siano disponibili altri dispositivi della scuola;
- d) possono essere autorizzate dai docenti quando ricorrano esigenze di comunicazione fra studenti e famiglie dettate da ragioni di particolare urgenza e gravità.
3. Gli studenti in possesso di telefono cellulare lo ripongono spento, all'inizio della prima ora, in un'apposita cassetta situata all'interno della classe per tutta la durata delle lezioni.
4. E' compito e cura del docente in servizio alla prima ora di lezione verificare che i dispositivi mobili vengano messi nella cassetta e che questa sia successivamente chiusa a chiave. La chiave viene consegnata al collaboratore scolastico in servizio al piano.
5. Se, dopo l'appello e la consegna dei cellulari, la classe si reca in altro locale della scuola (laboratorio, palestra, ..), su indicazione del docente in servizio il collaboratore del piano provvede a chiudere a chiave l'aula stessa.
6. Nel caso di aule utilizzate da più classi nel tempo scuola, gli alunni possono essere autorizzati a ritirare i propri dispositivi mobili che andranno però depositati nell'aula di destinazione.
7. Eventuali ulteriori regole di utilizzo delle cassette di custodia degli oggetti in esse contenuti sono dettate in apposita *Circolare della Dirigenza dell'Istituto*, da considerarsi parte integrante del presente Regolamento.
8. La restituzione dei dispositivi degli studenti viene effettuata dal docente in servizio nella classe all'ultima ora o all'uscita dello studente nel caso questa avvenga anticipatamente rispetto alla fine delle lezioni.
9. In caso di violazione del divieto, il docente può ritirare il cellulare utilizzato. Gli oggetti ritirati vengono consegnati dal docente in Vicepresidenza dopo aver provveduto a notificare l'avvenuto ritiro sul registro elettronico in modo visibile dalle famiglie. L'Ufficio di Vicepresidenza provvederà alla restituzione alle famiglie che si presenteranno per il ritiro.
10. La violazione del divieto comporta inoltre
- l'applicazione della sanzione della sospensione secondo le previsioni dell'art. 60, tabella 2, relativa alle "violazioni molto gravi";
 - l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge qualora l'infrazione integri gli estremi di un illecito civile e/o penale.
11. Le sanzioni di cui al precedente punto 10, sono deliberate dal Consiglio di classe secondo i principi previsti dal presente Regolamento (artt. 56 ss), tenendo altresì conto di tutte le circostanze del caso e delle condizioni personali dell'alunno.

Art.27 - Uso di dispositivi elettronici diversi dal cellulare

1. E' ammesso l'impiego di dispositivi elettronici diversi dal cellulare – come pc, tablet, ... - esclusivamente a fini didattici, allo scopo di supportare e favorire i processi di insegnamento e di apprendimento.
2. L'utilizzo deve essere autorizzato e monitorato dal docente in servizio.
3. L'utilizzo individuale può essere autorizzato dal Consiglio di classe qualora sia previsto da Pei o PdP come strumento di supporto necessario per l'attività didattica.

Art.28 - Diritto di informazione

1. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

Art.29 - Diritti e doveri delle studentesse e degli studenti

1. Per tutto ciò che attiene ai diritti e ai doveri, si rinvia al *Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria* – contenuto nel *D.P.R. n.249 del 24.06.98* così come modificato dal *D.P.R. n.235 del 21.11.07* e dal *DPR n° 134 del 8.8.2025* – il cui contenuto è da considerare parte integrante del presente regolamento di Istituto.

Disposizioni generali

Art.30 - Attività alternative all'insegnamento della religione

1. Gli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione partecipano ad attività formative in locali idonei allo svolgimento di moduli di approfondimento o di studio individuale in base alla scelta formulata all'atto dell'iscrizione.

2. Nel caso in cui l'ora di religione coincida con la prima o l'ultima ora di lezione, gli studenti possono essere autorizzati a posticipare l'entrata o anticipare l'uscita da scuola.

Art.31 - Integrazione e rispetto delle identità culturali

1. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della Comunità alla quale appartengono, conformemente a quanto previsto dagli accordi tra Stato Italiano e confessione religiosa.
2. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

Art.32 - Comunicazioni studenti-genitori

1. La scuola garantisce la possibilità di una comunicazione reciproca tra le famiglie e gli studenti, anche allo scopo di scoraggiare l'uso dei telefoni cellulari in classe. A tale scopo i genitori possono rivolgersi agli Uffici di presidenza e alla Segreteria amministrativa per comunicare con i figli durante l'orario scolastico o per trasmettere loro messaggi; la scuola si impegna a garantire che queste comunicazioni avvengano in condizioni di massima riservatezza, nel rispetto della privacy delle persone.

Art.33 - Trasporto con i mezzi della scuola

1. L'utilizzo dei mezzi della scuola è disciplinato da specifico Regolamento approvato dal Consiglio d'Istituto e allegato al presente Regolamento di cui costituisce parte integrante.
2. Salvo diversa disposizione organizzativa, concordata con il docente accompagnatore e autorizzata per iscritto dalla famiglia, è fatto assoluto divieto agli studenti di usare mezzi propri durante l'orario di lezione per trasferimenti verso e da luoghi diversi dalla sede.

Art.34- Regolamento uscite didattiche

1. Per l'organizzazione dei viaggi di istruzione e delle visite guidate si fa riferimento allo specifico [Regolamento](#) approvato dal Consiglio d'Istituto e allegato al Regolamento di istituto di cui costituisce parte integrante.

Art.35 – Provvedimenti eccezionali d'urgenza

1. A tutela dell'integrità fisica e della salute di tutti i membri della comunità scolastica, possono essere adottati provvedimenti eccezionali d'urgenza nei confronti dello studente che ponga in atto comportamenti pericolosi (ad esempio rifiuto persistente di utilizzare i DPI prescritti nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti dell'Istituto, atti ripetuti di violenza nei confronti dei compagni, ...) e li reitera nonostante i richiami del personale scolastico.

2. I provvedimenti d'urgenza sono adottati dal Dirigente scolastico che dispone:

- l'allontanamento dalla classe,
- l'isolamento nell'ufficio di presidenza o vicepresidenza; lo studente può essere temporaneamente collocato in altra aula della scuola purché sia garantita la vigilanza del personale scolastico,
- l'immediato avviso alla famiglia, accompagnato dall'invito a prelevare lo studente,
- il divieto di rientro a scuola per la durata massima di 48 ore (non prorogabili) a decorrere dal giorno successivo a quello della contestazione della violazione,
- l'immediata convocazione del Consiglio di classe con procedura d'urgenza, secondo quanto disposto dall'art.38, co.2, del Regolamento di Istituto, per deliberare eventuali sanzioni. La riunione può svolgersi anche a distanza, purché sia garantita la partecipazione dell'alunno interessato e della sua famiglia per garantire l'effettivo esercizio del diritto di difesa.

3. Su disposizione del Dirigente scolastico, l'ufficio di presidenza redige immediatamente sintetico verbale da cui devono emergere:

- le violazioni contestate allo studente e la reiterazione delle stesse;
- i pericoli e i rischi generati dal comportamento dello studente;
- i danni a persone eventualmente conseguiti alla condotta dello studente;
- i provvedimenti adottati e la loro durata.

Il verbale deve nel più breve tempo essere trasmesso alla famiglia dello studente e al coordinatore di classe

4. Durante il periodo di allontanamento temporaneo, il diritto allo studio dello studente viene garantito tramite l'attivazione della didattica a distanza.

Organi collegiali

Art. 36 – Organi collegiali della scuola

1. Gli Organi collegiali assicurano la partecipazione di tutti i componenti della comunità scolastica al governo e alla gestione della scuola attraverso i loro rappresentanti.
2. Gli Organi collegiali che includono la componente Studenti e Genitori sono
 - il Consiglio di Istituto,
 - la Giunta esecutiva,
 - i Consigli di classe,
 - il Consiglio di garanzia
3. Sono formati soltanto da Docenti
 - Collegio dei Docenti,
 - il Comitato per la valutazione del servizio dei Docenti.
4. La composizione, il funzionamento e le competenze degli Organi collegiali sono regolamentati dal Decreto legislativo n.297 del 16 aprile 1994, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, in parte integrato e modificato da successivi interventi normativi, fra cui
 - il D.P.R. n.249 del 24 giugno 1998, Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria,
 - il D.P.R. n.275 dell'8 marzo 1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche,
 - il Decreto Interministeriale n.44 del 10 febbraio 2001, Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche",
 - l'art.25 del D.P.R. n.165 del 30 marzo 2001, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche,
 - i D.P.R. n.235 del 21 novembre 2007 e n.134 del 8.8.2025, Regolamenti recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998 n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria
 - il D.P.R. n.122 del 22 giugno 2009, Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni.

Art.37 – Riunioni in presenza degli Organi collegiali

1. Le riunioni degli Organi collegiali si svolgono normalmente in presenza secondo le norme contenute negli articoli seguenti.

Art.38 – Convocazione delle riunioni degli Organi collegiali

1. La convocazione ordinaria degli Organi collegiali deve essere disposta con almeno cinque giorni di preavviso, tramite apposito avviso pubblicato sul sito dell'Istituto e inviato a tutti i componenti tramite posta elettronica.
2. Il rinvio di convocazioni ordinarie e le convocazioni straordinarie (cioè con meno di 5 giorni di preavviso) devono essere pubblicate con almeno 24 ore di anticipo con le stesse modalità; in caso contrario le delibere adottate non potranno essere considerate valide.
3. L'avviso di convocazione deve indicare
 - la data, l'ora e il luogo della riunione
 - l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno
 - la durata prevista della riunione.
4. Ai partecipanti deve altresì essere trasmessa la documentazione necessaria per consentire la massima informazione sui temi in discussione, nonché le eventuali proposte di delibera.
5. I componenti dell'Organo collegiale convocato ai sensi del comma 1 possono trasmettere informazioni, considerazioni e proposte di emendamento al Presidente o al Dirigente scolastico nonché agli altri membri entro 2 giorni dalla pubblicazione/ricezione dell'avviso di convocazione. Le proposte di emendamento, che non vengano ritirate prima o durante la riunione, devono essere esaminate e discusse collegialmente e messe ai voti.
6. Gli Organi Collegiali possono avvalersi della partecipazione di esperti. In tal caso, con un preavviso di almeno otto giorni dovranno essere comunicati al Consiglio d'Istituto il nome della/e personalità invitata/e, l'argomento oggetto dell'intervento, data, ora e durata dell'intervento stesso.

Art.39 - Costituzione degli Organi collegiali e svolgimento delle riunioni

1. L'Organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

2. Per la validità della riunione è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.
3. Il segretario verbalizzante verifica la sussistenza del numero legale dei partecipanti
4. Qualora non si raggiunga il numero legale previsto per la validità della seduta e della delibera, il Presidente procede alla convocazione straordinaria di una nuova riunione ai sensi dell'art.38, co.2, del Regolamento di Istituto.
5. Eventuali modifiche all'ordine del giorno devono essere formulate per iscritto, comunicate al Presidente in apertura della seduta ed essere approvate all'unanimità dei componenti. In mancanza, ciascun intervenuto ha diritto di opporsi alla trattazione degli argomenti nuovi e ogni delibera su di essi non potrà ritenersi valida

Art.40 - Validità delle deliberazioni

1. Ogni partecipante alla seduta deve esprimere il proprio voto (favorevole, contrario, astenuto) sulle proposte di delibera formulate dal Presidente nonché su ciascun emendamento presentato dai componenti ai sensi dell'art.38, co.5.
2. Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
3. Il voto deve essere espresso con chiamata nominale e verbalmente. La votazione è segreta solo quando riguarda direttamente persone.

Art.41 – Verbalizzazione delle riunioni

1. Di ogni seduta degli organi collegiali deve essere redatto processo verbale.
2. Il verbale deve contenere le seguenti indicazioni:
 - data e luogo della seduta, nonché ora di apertura e chiusura;
 - i nominativi dei componenti presenti e assenti;
 - l'esplicita dichiarazione del Presidente dell'organo della valida costituzione;
 - gli argomenti posti all'ordine del giorno;
 - il contenuto delle decisioni assunte su ciascun argomento all'ordine del giorno;
 - gli esiti della votazione stessa.
3. I componenti degli organi collegiali possono richiedere che le proprie mozioni o interventi vengano riportati per iscritto nel verbale della riunione.

Art.42 – Verbale e delibere del Consiglio di istituto

1. Gli atti del Consiglio d'Istituto devono essere pubblicati in apposito Albo della scuola.

Art.43 – Riunioni a distanza degli Organi collegiali

1. Le riunioni degli Organi collegiali possono svolgersi a distanza, con modalità telematica, per ragioni di necessità valutate dal Presidente del Consiglio di Istituto o dal Dirigente scolastico secondo le norme contenute nel [Regolamento per lo svolgimento a distanza delle sedute e riunioni degli organi collegiali della scuola](#) allegato al presente Regolamento di Istituto

Assemblee degli studenti e dei genitori

Art.44 – Diritto di assemblea

1. Gli studenti e i genitori hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dai successivi articoli.

Art.45 – Deroghe al diritto di assemblea

1. Nei casi di emergenze di carattere sanitario oppure collegate a calamità naturali o all'attività dell'uomo, in ottemperanza alle regole emanate dalle autorità nazionali e locali, il Consiglio di Istituto può emanare disposizioni che derogano al diritto di assemblea al fine di tutelare la salute e l'integrità fisica di tutti i membri della comunità scolastica.
2. I provvedimenti emanati ai sensi del comma 1 possono consistere
 - nell'emanazione di un regolamento che consenta lo svolgimento in sicurezza delle assemblee, nel rispetto delle regole di distanziamento sociale e dell'obbligo di utilizzo dei DPI,
 - oppure nella sospensione temporanea o per tutto l'anno scolastico del diritto di assemblea.

Assemblee degli studenti

Art.46 – Diritto di assemblea degli studenti

1. Le Assemblee degli Studenti (di Classe e d'Istituto) sono considerate attività scolastica a tutti gli effetti.
2. Non possono svolgersi assemblee nel mese conclusivo delle lezioni.
3. Le ore eventualmente non utilizzate ai fini dell'assemblea non possono essere utilizzate nei mesi successivi.
4. In caso di violazione del Regolamento di Istituto o di impossibilità di ordinato svolgimento delle assemblee degli studenti o di impedimento dell'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti, il Dirigente scolastico ha il potere di intervenire con gli opportuni provvedimenti, compresa la sospensione di ogni attività in corso.

Art.47 – Svolgimento delle assemblee di classe degli studenti

1. Ogni classe ha diritto a due ore mensili di assemblea. La richiesta deve essere presentata al Dirigente scolastico con preavviso di 5 giorni; nella richiesta devono essere indicati gli argomenti che si vogliono discutere.
2. La richiesta viene formulata dai rappresentanti della classe o dalla metà più uno degli alunni, deve essere autorizzata dagli insegnanti in orario, che si impegnano alla sorveglianza, e deve tenere conto della rotazione nei sei giorni della settimana.
3. I rappresentanti di classe devono garantire che l'assemblea si svolga in modo ordinato e corretto e costituisca un momento di confronto e di scambio democratico.
4. Il docente in servizio di vigilanza dispone lo scioglimento dell'assemblea, dandone comunicazione all'ufficio di Presidenza e al coordinatore di classe, qualora rilevi irregolarità che impediscano l'ordinato svolgimento della seduta o l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.
5. Per ogni assemblea deve essere presentato al Dirigente scolastico un verbale riassuntivo.

Art.48 – Svolgimento delle assemblee di Istituto degli studenti

1. Gli studenti hanno diritto ad un'intera mattinata per l'Assemblea d'Istituto; ad essa partecipano tutti gli studenti dell'Istituto. La richiesta deve essere presentata al Dirigente scolastico con preavviso di 5 giorni; nella richiesta devono essere indicati gli argomenti che si vogliono discutere e le modalità organizzative.
2. La richiesta viene formulata dai rappresentanti di Istituto o dalla maggioranza dei rappresentanti di classe o dal 10% degli studenti, e deve tenere conto della rotazione nei sei giorni della settimana.
3. Di ogni assemblea viene redatto e presentato al Dirigente scolastico un verbale riassuntivo.
4. Durante le Assemblee di Istituto, i Docenti in servizio garantiscono la vigilanza secondo un apposito piano predisposto dall'ufficio di Presidenza. Gli studenti possono organizzare un proprio servizio d'ordine che collabori con i docenti alla sorveglianza, previa intesa con l'ufficio di Presidenza e autorizzazione del Dirigente scolastico.
5. L'Assemblea degli Studenti può avvalersi della partecipazione di esperti. In tal caso, con un preavviso di almeno 8 giorni dovranno essere comunicati al Consiglio d'Istituto il nome della/e personalità invitata/e, l'argomento oggetto dell'intervento, data, ora e durata dell'intervento stesso. La partecipazione è subordinata all'autorizzazione del Consiglio di Istituto.

Art.49 – Comitato studentesco di Istituto

1. I rappresentanti eletti nei Consigli di Classe possono costituire un Comitato Studentesco d'Istituto; a loro è comunque demandato il compito di istituire un regolamento di gestione delle assemblee da presentare al Dirigente scolastico nella prima parte dell'anno scolastico.

Assemblee dei genitori

Art.50 – Diritto di assemblea dei genitori

1. I genitori hanno diritto di riunirsi in assemblea di classe e di Istituto nei locali della scuola. Le assemblee si svolgono al di fuori dell'orario delle lezioni.
2. La prima assemblea di classe è convocata dal Dirigente scolastico entro i termini previsti dalla legge per l'elezione dei rappresentanti dei genitori nel Consiglio di Classe. Le successive assemblee di classe sono convocate dai rappresentanti eletti, previa intesa con il Dirigente scolastico.
3. L'assemblea di Istituto è convocata su richiesta di 200 genitori oppure della maggioranza del Comitato dei Genitori.
4. Il Dirigente scolastico, sentita la giunta esecutiva, autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all'albo, rendendo noto anche l'ordine del giorno.
5. L'assemblea deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento, che viene inviato in visione al Consiglio di Istituto.

Art.51 – Svolgimento delle assemblee dei genitori

1. In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali, l'assemblea di Istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele.
2. All'assemblea di classe o di Istituto possono partecipare con diritto di parola il Dirigente scolastico e i Docenti della classe, della sezione o dell'Istituto.
3. I genitori documentano le esigenze scaturite dal dibattito di ogni assemblea consegnando al Dirigente scolastico il verbale, da cui dovranno risultare il numero dei presenti, le conclusioni approvate e l'eventuale punto di vista delle minoranze.

Art.52 - Comitato dei genitori

1. I rappresentanti dei genitori eletti nei Consigli di Classe possono costituire un Comitato dei Genitori.
2. Il Comitato elegge fra i suoi componenti il Presidente a maggioranza assoluta.
3. Le sedute del Comitato sono regolate dalle disposizioni relative alle assemblee dei genitori.

Rapporti scuola-famiglia

Art.53 - Rapporti scuola-famiglia

1. I rapporti scuola-famiglia sono finalizzati alla promozione di una vera e propria alleanza educativa, per garantire il successo scolastico degli studenti e contribuire in tal modo alla costruzione del loro futuro.
2. I rapporti scuola-famiglia sono improntati alla massima trasparenza e collaborazione e avvengono attraverso l'attivazione di differenti canali di comunicazione.

Art.54 – Colloqui e incontri

1. Allo scopo di consolidare il "Patto educativo di corresponsabilità", la scuola favorisce le occasioni di incontro tra genitori e docenti per permettere un dialogo continuo e costruttivo, nel rispetto dei doveri di servizio dei docenti e delle tempistiche definite nel Piano annuale delle attività della scuola e nel calendario scolastico.

2. Tipologie e modalità di svolgimento dei colloqui:

a) **colloqui individuali**, secondo un calendario prefissato, che viene comunicato alle famiglie dopo la redazione dell'orario definitivo.

- I **colloqui si svolgono online** previo appuntamento richiesto dal genitore tramite registro elettronico; è tuttavia facoltà del docente ricevere anche i genitori privi di appuntamento.
- Le famiglie possono chiedere il colloquio in presenza; la richiesta deve essere inoltrata al docente tramite mail istituzionale della scuola.

In entrambi i casi l'appuntamento deve essere poi confermato dal genitore nell'apposita sezione del registro elettronico;

b) **colloqui generali** pomeridiani, che si svolgono due volte l'anno secondo un calendario e con le modalità (in presenza o a distanza) che vengono comunicate alle famiglie con ampio anticipo;

c) **colloqui individuali con il Docente coordinatore di classe**, su appuntamento per iniziativa di una delle parti. Il nome del Coordinatore della classe viene comunicato contestualmente all'elenco degli orari di ricevimento individuale dei docenti.

- I **colloqui si svolgono online**, previo appuntamento da fissare tramite mail istituzionale della scuola;
- con le stesse modalità il coordinatore stesso o le famiglie possono chiedere il colloquio in presenza;

d) **colloqui individuali eccezionali**, cioè al di fuori delle normali udienze settimanali, con singoli Docenti del Consiglio di classe, previo appuntamento da fissare tramite mail istituzionale della scuola.

- I **colloqui si svolgono online**
- Con le stesse modalità le famiglie possono chiedere il colloquio in presenza;

e) **colloqui individuali con i Collaboratori di sede o con il Dirigente Scolastico**, previo appuntamento da fissare telefonicamente o tramite mail istituzionale della scuola.

- 3 Al fine di aggiornare le famiglie in merito a criticità riguardanti la frequenza scolastica e la condotta, il Docente coordinatore di classe o il Collaboratore del Dirigente Scolastico provvede a contattare la famiglia nel più breve tempo possibile.

4. In base alla normativa sul recupero scolastico, la famiglia viene puntualmente informata sia sulle carenze e difficoltà dello studente, sia sulle concrete modalità di azione didattica che la scuola adotta per favorire il recupero per il tramite del Docente coordinatore di classe.

5. I genitori possono contattare i rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe, nel Consiglio d'Istituto o nella Giunta Esecutiva o direttamente, utilizzando la mail istituzionale o per il tramite della scuola.

Art.55 – Altre modalità

1. La scuola promuove la partecipazione delle famiglie alla vita scolastica e garantisce tempestiva e trasparente informazione anche attraverso le seguenti modalità:

- assemblee dei genitori;
- incontri degli organi collegiali;
- incontri divulgativi;
- mail istituzionale;
- sito web della scuola;
- piattaforma "Spaggiari – Classe viva", grazie alla quale i genitori, in ogni momento, possono avere accesso al Registro Elettronico per tutte le informazioni didattiche in tempo reale relativamente ai propri figli. Al registro elettronico Genitori e Studenti possono accedere tramite credenziali personali fornite dalla segreteria a inizio anno scolastico.

2. Nella definizione del rapporto scuola-famiglia, particolare rilievo va inoltre riconosciuto

- al Patto Educativo di Corresponsabilità, condiviso da docenti, studenti e genitori, in quanto strumento di trasparenza dell'operato di ciascuna componente;
- al PTOF, che articola l'offerta formativa dell'Istituto e che viene pubblicato nel sito web dell'Istituto dopo l'approvazione del Collegio dei docenti e l'adozione da parte del Consiglio di Istituto;
- alla programmazione dei Dipartimenti e dei Consigli di classe e a quelle individuali dei docenti, che vengono pubblicate nel sito web dell'Istituto.

Regolamento disciplinare

SANZIONI

Art.56 – Principi generali

1. Le sanzioni disciplinari si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia; tendono al rafforzamento del senso di responsabilità, al recupero dello studente e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

2. Le sanzioni devono tenere conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano; sono proporzionate all'infrazione disciplinare commessa e, per quanto possibile, si ispirano al principio della riparazione del danno.

3. La riparazione non estingue l'infrazione rilevata.

4. Le sanzioni sono temporanee, pertanto nessun provvedimento disciplinare può essere adottato senza indicazione della sua durata o con un'indicazione generica.

Art.57 – Caratteri e limiti della responsabilità disciplinare

1. La responsabilità disciplinare è personale.

2. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni, individualmente o col supporto del coordinatore o di altro soggetto autorizzato.

3. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto (*D.P.R. n.249 del 24.06.98* così come modificato dal *D.P.R. n.235 del 21.11.07* e *n.134 del 25.9.2025*).

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

5. La sanzione, nell'ambito della comunità scolastica, è pubblica e viene adottata secondo criteri di trasparenza.

Art.58 – Richiamo verbale

1. In presenza di comportamenti occasionali e non gravi inerenti la frequenza scolastica, gli studenti potranno essere soggetti a **richiamo verbale** da parte di singoli docenti o del Coordinatore di classe.

2. Il richiamo verbale può costituire un precedente per la somministrazione della sanzione dell'ammonizione scritta.
3. Su richiesta del docente o del coordinatore di classe, il richiamo verbale può essere formulato dal Dirigente scolastico o dai suoi delegati.

Art.59 - Sanzioni

1. Tenuto conto dei principi e dei criteri di cui agli artt.56 e 57 del presente regolamento e delle disposizioni del *D.P.R. 24 giugno 1998, n.249* così come modificato dai *D.P.R. n.235 del 21.11.07* e *n.134 del 25.9.2025*, la violazione dei doveri disciplinati dal presente regolamento danno luogo all'irrogazione delle seguenti sanzioni disciplinari:

⇒ **Avvertimento scritto sul registro** (cd. **nota disciplinare**) consiste nella censura del comportamento contrario ai doveri dello studente e nel richiamo formale al loro rispetto da parte del docente o del coordinatore. L'avvertimento scritto viene annotato nel registro elettronico. Sarà cura del docente che l'ha disposto controllare l'avvenuta lettura dopo tre giorni. In caso di mancata presa visione da parte della famiglia sarà cura del docente avvisare telefonicamente la famiglia.

Lo stesso docente deve comunicare il provvedimento al CdC per il tramite del Coordinatore di classe

⇒ **Ammonizione scritta** consiste nella censura del comportamento contrario ai doveri dello studente e nel richiamo formale al loro rispetto da parte del Dirigente scolastico, o del suo delegato, su richiesta motivata del Consiglio di classe.

L'ammonizione viene annotata nel registro elettronico dal Coordinatore di classe che avrà cura di controllare l'avvenuta lettura dopo tre giorni. In caso di mancata presa visione da parte della famiglia sarà cura del coordinatore avvisare telefonicamente.

⇒ **L'allontanamento dalle attività didattiche** (cd. **sospensione**): è irrogato in caso di gravi e/o reiterate infrazioni e consiste nella sospensione temporanea dal diritto di frequenza delle lezioni. La sospensione è disposta dal Consiglio di classe con provvedimento motivato se di durata non superiore a 15 giorni; il provvedimento è accompagnato dalla convocazione delle famiglie degli studenti interessati ed è trasmesso a cura del Docente coordinatore di classe con comunicazione formale.

Nel **periodo di allontanamento fino a due giorni** lo studente continua a frequentare la scuola svolgendo

- attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività, svolte presso l'istituzione scolastica, sono deliberate dal Consiglio di classe che individua altresì tempi e modalità di svolgimento, nonché i docenti incaricati di realizzarle
- attività in aula per il tempo residuo per non precludere l'inclusione e il percorso di apprendimento dell'alunno

Nel **periodo di allontanamento dello studente per un periodo compreso fra tre e quindici giorni** il Consiglio di classe delibera attività di cittadinanza attiva e solidale commisurate all'orario scolastico e per una durata corrispondente al provvedimento.

Le suddette attività, inserite all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), si svolgono presso strutture ospitanti¹ con le quali la scuola abbia stipulato apposite convenzioni che disciplinano il percorso formativo personalizzato e definiscono tempi, modalità, contesto e limiti del suo svolgimento, nonché le figure di riferimento presso le strutture stesse.

Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal Consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento.

Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nel monte dell'orario annuale richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influenzando sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.

¹ Per *strutture ospitanti* si intendono enti, associazioni ed enti del Terzo settore competenti ad accogliere gli studenti che devono rispondere ai requisiti e ai criteri definiti dal Ministero dell'istruzione e del merito e che vengono dalla scuola selezionati in apposito elenco predisposto dall'Ufficio scolastico regionale

In caso di indisponibilità delle strutture ospitanti, le attività di cittadinanza attiva e solidale sono svolte a favore della comunità scolastica².

Il consiglio di classe, al fine di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato

⇨ **L'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni:** è irrogato in caso di gravi violazioni dei doveri di comportamento che possono rappresentare un pericolo per l'incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della vita scolastica o siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana.

La sospensione è disposta dal Consiglio di istituto su proposta del Consiglio di classe per una durata determinata sulla base della gravità dell'infrazione o in relazione al permanere della situazione di pericolo; il provvedimento è trasmesso a cura del Docente coordinatore di classe con comunicazione formale alle famiglie degli studenti interessati che vengono altresì convocate in audizione dal Dirigente scolastico. Nel periodo di allontanamento, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola, se e per quanto possibile, promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica.

⇨ **L'allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico:** è irrogato in caso di atti di grave violenza o comunque connotati da gravità tale da ingenerare allarme sociale, quando non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico

La sospensione è disposta dal Consiglio di istituto su proposta del Consiglio di classe; il provvedimento è trasmesso a cura del Docente coordinatore di classe con comunicazione formale alle famiglie degli studenti interessati che vengono altresì convocate in audizione dal Dirigente scolastico.

⇨ **L'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi:** è irrogato nei casi più gravi di violenza o comunque di atti connotati da gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, quando non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico. La sospensione è disposta dal Consiglio di istituto su proposta del Consiglio di classe; il provvedimento è trasmesso a cura del Docente coordinatore di classe con comunicazione formale alle famiglie degli studenti interessati che vengono altresì convocate in audizione dal Dirigente scolastico.

Art.60 – Infrazioni ed entità delle sanzioni

1. In relazione alla gravità del comportamento, si distinguono infrazioni gravi, molto gravi e gravissime – cui corrispondono sanzioni di crescente severità secondo lo schema seguente:

² Esempi di attività sostitutive da svolgere a favore della comunità scolastica: affiancamento personale ATA per lavori di segreteria (fotocopie, timbrature, riordino documenti, ...); affiancamento personale ATA per lavori di copisteria (fotocopie, graffatura, ...); affiancamento personale ATA per lavori di pulizia e/o ripristino dei locali scolastici e relative pertinenze; affiancamento del personale addetto alla biblioteca (catalogazione, spostamento, ...); affiancamento docenti per lo svolgimento di attività a favore di altri studenti

Tabella 1: - INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVI

| DOVERI DISCIPLINARI | INFRAZIONI DISCIPLINARI |
|---|---|
| Doveri inerenti la frequenza scolastica | <ul style="list-style-type: none"> ✓ ripetute assenze e/o ritardi non giustificati ✓ ripetuti ritardi al rientro dall'intervallo o dal cambio di ora ✓ uscita non autorizzata dall'aula durante le lezioni ✓ ripetuta dimenticanza o smarrimento del badge personale ✓ mancata esecuzione delle specifiche attività in classe e in modalità DAD/DID ✓ mancata partecipazione alle attività didattiche anche in modalità DAD/DID, non motivata da segnalate difficoltà tecniche o di connessione |
| Doveri inerenti il rispetto delle persone | <ul style="list-style-type: none"> ✓ scorrettezze verso i componenti della comunità scolastica (studenti, docenti, personale ATA) ✓ insulti e turpiloquio durante le lezioni, svolte anche in modalità DAD/DID ✓ disturbo continuato durante le lezioni, durante i corsi di recupero e durante i cambi di ora ✓ inosservanze plurime dei doveri di diligenza ✓ inosservanza di indicazioni e richieste dell'insegnante durante le lezioni, svolte in modalità DAD/DID ✓ consumo di cibi o bevande durante le lezioni ✓ danneggiamento involontario di oggetti di proprietà dei componenti della comunità scolastica o di altre persone presenti nei locali scolastici ✓ violazione delle norme sul divieto di fumo nei locali scolastici ✓ insulti, termini volgari o espressioni offensive tra studenti ✓ riprese audio/video all'interno della scuola o durante le attività scolastiche non preventivamente autorizzati dai docenti |
| Doveri inerenti il rispetto delle norme che tutelano la sicurezza e la salute delle persone | <ul style="list-style-type: none"> ✓ violazione delle regole di accesso ai laboratori e alle aule speciali ✓ danneggiamento di attrezzature e apparati connessi alla sicurezza (segnaletica vie di fuga ed antincendio, estintori,) ✓ violazione delle norme di evacuazione dell'istituto |
| Doveri inerenti il rispetto delle cose e delle strutture | <ul style="list-style-type: none"> ✓ consumo di cibi o bevande al di fuori degli spazi a ciò adibiti ✓ uso scorretto di attrezzature (computer, dispositivi elettronici, ascensore, ecc.) della scuola ✓ danneggiamento involontario di strutture e attrezzature della scuola |
| <p align="center">SANZIONI DISCIPLINARI (le tre opzioni sono alternative)</p> | <p>1. Avvertimento scritto sul registro o Ammonizione scritta</p> <p>2. Avvertimento scritto sul registro o Ammonizione scritta + risarcimento del danno in caso di danneggiamento di oggetti di proprietà della scuola o di altre persone</p> <p>3. Avvertimento scritto sul registro o Ammonizione scritta + sanzione pecuniaria di legge in caso di violazione delle norme sul divieto di fumo. La sanzione pecuniaria è irrogata dal Dirigente scolastico</p> |

Tabella 2: - INFRAZIONI DISCIPLINARI MOLTO GRAVI

| DOVERI DISCIPLINARI | INFRAZIONI DISCIPLINARI |
|---|---|
| Doveri inerenti la frequenza scolastica | <ul style="list-style-type: none"> ✓ inosservanze gravi e continuate dei doveri di diligenza e puntualità ✓ elevato numero di assenze ingiustificate ✓ inosservanze gravi e continuate dei doveri di documentazione delle assenze ✓ mancata partecipazione alle attività in DAD pur avendo la scuola fornito dispositivi elettronici nonché opportuni sussidi per risolvere problematiche di connessione ✓ uscita non autorizzata dai locali scolastici ✓ utilizzo del registro elettronico con l'account dei genitori |
| Doveri inerenti il rispetto delle persone | <ul style="list-style-type: none"> ✓ comportamenti irrispettosi o offensivi verso i componenti della comunità scolastica (studenti, docenti, personale ATA) e/o lesivi di beni di loro proprietà ✓ grave disturbo delle attività didattiche sia in presenza che in DAD/DID ✓ atti aggressivi e/o persecutori, azioni di bullismo o cyberbullismo consistenti, ad esempio, in: atti di prepotenza fisica o verbale; diffusione reiterata di dicerie, calunnie o parole offensive - anche diffuse e condivise attraverso smartphone, social network, messaggistica istantanea; esclusione dal gruppo, isolamento; altre azioni comunque ascrivibili al fenomeno del bullismo ✓ violazione, anche reiterata, del divieto di uso del cellulare o di altro dispositivo elettronico di cui agli artt.26 e 27 del presente Regolamento di istituto ✓ condivisione o invio incauto o non autorizzato di foto, video, dati, informazioni o immagini personali ✓ registrazione o diffusione non autorizzate di foto o stralci di videolezioni ✓ comportamenti scorretti e/o di disturbo durante uscite didattiche, visite di istruzione o altre attività promosse dall'istituto al di fuori dei locali scolastici ✓ comportamenti imprudenti idonei a mettere in pericolo l'altrui incolumità ✓ danneggiamento volontario di oggetti di proprietà dei componenti della comunità scolastica o di altre persone presenti nei locali scolastici |
| Doveri inerenti il rispetto delle norme che tutelano la sicurezza e la salute delle persone | <ul style="list-style-type: none"> ✓ violazione delle norme di sicurezza ✓ violazione delle norme a tutela della salute, comprese quelle emanate in situazioni di emergenza temporanea (es. in occasione di pandemie) ✓ ripetuti comportamenti idonei a mettere in pericolo per la comunità scolastica ✓ violazione delle norme e tutela della salute, in particolare quelle riguardanti il fumo ✓ gravi violazione delle regole di accesso ai laboratori e alle aule speciali ✓ comportamenti atti a favorire l'ingresso di estranei nell'edificio scolastico ✓ lancio di oggetti che possono causare danno alle persone |
| Doveri inerenti il rispetto delle cose e delle strutture | <ul style="list-style-type: none"> ✓ comportamenti che danneggiano l'immagine della scuola ✓ uso non autorizzato di attrezzature (computer, dispositivi elettronici, ascensore, ecc.) della scuola ✓ uso di attrezzature della scuola per motivi personali, non didattici ✓ danneggiamento volontario di strutture e attrezzature della scuola |
| <p align="center">SANZIONI DISCIPLINARI (le tre opzioni sono alternative)</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Allontanamento dalle attività didattiche (SOSPENSIONE) da 1 a 15 giorni a seconda della gravità dell'infrazione 2. Sospensione da 1 a 15 giorni a seconda della gravità dell'infrazione + risarcimento del danno in caso di danneggiamento di oggetti di proprietà della scuola o di altre persone 3. Sospensione da 1 a 15 giorni a seconda della gravità dell'infrazione + sanzione pecuniaria di legge in caso di violazione delle norme sul divieto di fumo. La sanzione pecuniaria è irrogata dal Dirigente scolastico |

| Tabella 3: - INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVISSIME – Livello 1 | |
|---|---|
| DOVERI DISCIPLINARI | INFRAZIONI DISCIPLINARI |
| Doveri inerenti il rispetto delle persone | <ul style="list-style-type: none"> ✓ offese al decoro personale, alla religione, alle istituzioni ✓ offese alla morale ✓ reiterate azioni di bullismo e/o cyberbullismo o di violenza sulle persone ✓ oltraggio all'istituto o al corpo insegnante ✓ reiterata condivisione o invio non autorizzato di foto, video, dati, informazioni o immagini personali ✓ reiterate azioni di registrazione o diffusione non autorizzate di foto o stralci di videolezioni ✓ atti di violenza su persone o cose idonei a mettere in pericolo l'incolumità delle persone ✓ comportamenti di grave disturbo durante uscite didattiche, visite di istruzione o altre attività promosse dall'istituto al di fuori dei locali scolastici |
| Doveri inerenti il rispetto delle norme che tutelano la sicurezza e la salute delle persone | <ul style="list-style-type: none"> ✓ introduzione nei locali e nelle pertinenze della scuola di armi o di altri oggetti che possono rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone ✓ introduzione e/o uso nei locali e nelle pertinenze della scuola di sostanze alcoliche o stupefacenti o comunque dannose per la salute ✓ distribuzione e/o uso nei locali e nelle pertinenze della scuola di materiale proibito dalla legge ✓ reiterate violazione delle norme a tutela della salute, comprese quelle emanate in situazioni di emergenza temporanea (es. in occasione di pandemie) |
| Doveri inerenti il rispetto delle cose e delle strutture | <ul style="list-style-type: none"> ✓ atti di vandalismo con grave danneggiamento delle strutture e attrezzature della scuola (comprese incisioni di porte, banchi, danni ai muri, ai vetri, ...) ✓ ripetuto uso di attrezzature della scuola e del collegamento internet per motivi personali, non di studio e ricerca ✓ furto di beni di proprietà della scuola ✓ duplicazione o installazione di software senza licenza |
| SANZIONI DISCIPLINARI | Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni , la cui durata è determinata sulla base della gravità dell'infrazione o in relazione al permanere della situazione di pericolo |

| Tabella 3: - INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVISSIME – Livello 2 | |
|--|--|
| DOVERI DISCIPLINARI | INFRAZIONI DISCIPLINARI |
| Doveri inerenti il rispetto delle persone | <ul style="list-style-type: none"> ✓ reiterazione di condotte che costituiscono infrazioni gravissime di livello 1 ✓ atti di violenza di gravità tale da ingenerare elevato allarme sociale |
| Doveri inerenti il rispetto delle norme di sicurezza | <ul style="list-style-type: none"> ✓ uso nei locali e nelle pertinenze della scuola di armi o di oggetti pericolosi, esponendo a grave rischio l'incolumità delle persone |
| SANZIONI DISCIPLINARI (le due opzioni sono alternative) | <p>1. Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico nei casi meno gravi, quando non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico</p> <p>2. Allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi nei casi più gravi, quando non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico</p> |

Art.61 – Rilevazione delle infrazioni e valutazione della loro gravità

1. Tutte le sanzioni disciplinari, in particolare quelle per infrazioni molto gravi (tabella 2) e gravissime (tabella 3), possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare è stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

2. La valutazione della gravità del comportamento sanzionato deve tenere conto dei seguenti elementi:

- a. rilevanza delle mancanze che offendono la persona o l'immagine della scuola nonché il grado di danno o pericolo causato;
 - b. intenzionalità del comportamento e grado di imprudenza e negligenza anche con riferimento alla prevedibilità dell'evento da parte dello studente;
 - c. concorso nell'infrazione di più studenti tra loro;
 - d. infrazione commessa nei confronti di soggetti in condizioni di fragilità;
 - e. sussistenza di altre circostanze con riferimento anche al pregresso comportamento dello studente;
 - f. permanere dell'eventuale situazione di pericolo.
3. Tutte le infrazioni previste dal presente regolamento sono sanzionabili quando vengano commesse sia all'interno dell'edificio scolastico e durante le attività curriculari sia durante le attività extracurricolari, integrative, connesse con le attività didattiche e organizzate dalla scuola anche in sedi diverse.
4. In ogni caso, anche ai sensi dell'art.24 della Costituzione, deve essere assicurato allo studente il diritto di esporre fatti e circostanze utili alla propria difesa.

Art.62 – Mancato rientro a scuola

1. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro a scuola, allo studente è consentito iscriversi, anche in corso d'anno, presso altro istituto.
2. In caso di gravi inadempienze che rendano in maniera assolutamente incompatibile la presenza dell'alunno in classe, il Dirigente scolastico può disporre, in casi di estrema urgenza, i provvedimenti cautelari più adeguati, promuovendo contestualmente il procedimento per l'irrogazione della sanzione disciplinare presso gli organi competenti, i quali dovranno ratificare il provvedimento del Dirigente.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE³

Art.63 - Adozione delle sanzioni

1. Gli organi competenti a disporre le sanzioni (Docente, Dirigente Scolastico, Consiglio di classe, Consiglio di istituto) decidono dopo aver raccolto tutti gli elementi necessari per accertare le responsabilità dell'accaduto e dopo aver sentito le ragioni addotte dallo studente che ha la facoltà di presentare prove e testimonianze.
2. Le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalle commissioni d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
3. Il procedimento disciplinare si deve concludere entro trenta giorni dalla data della contestazione. Superato tale limite temporale il procedimento è estinto.

Art.64 - Fase dell'iniziativa

1. Il procedimento si apre con la [Comunicazione scritta dell'avvio del procedimento](#) da notificare, tramite annotazione nel registro elettronico, allo studente e alla sua famiglia almeno due giorni prima della riunione in cui verrà discussa la proposta di adozione dei provvedimenti.
2. La comunicazione deve indicare gli addebiti mossi, il docente responsabile del procedimento, la data e la sede della riunione in cui verrà discussa la proposta di adozione del provvedimento; deve altresì fare esplicito riferimento alla possibilità di depositare memorie scritte nonché di intervenire, senza potere di voto, nella riunione citata per l'esercizio del diritto di difesa.

³ PROCEDURA PER L'ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI: SINTESI

- convocazione del Cdc non oltre il terzo giorno successivo al comportamento da sanzionare
- invio contestuale della comunicazione alle famiglie tramite annotazione nel registro elettronico
- riunione cui sono invitati a partecipare anche studenti e famiglie per fare valere eventuali ragioni "a discolta". N.B.: genitori e studenti interessati hanno diritto di intervento ma non di voto. Si ricorda anzi che l'art.65 del Regolamento stabilisce che se la sanzione riguarda uno studente rappresentante di classe, questi e/o il genitore rappresentante deve essere sostituito dal primo dei non eletti
- la sanzione deve essere applicata nel più breve tempo possibile: si ricorda infatti che ai sensi dell'art.63 del Regolamento di istituto il procedimento disciplinare si estingue decorsi 30 gg dalla contestazione del provvedimento agli interessati. Resta naturalmente salvo il diritto degli interessati a ricorrere contro il provvedimento disciplinare; l'impugnazione, tuttavia, non sospende l'efficacia della sanzione (art.66 del Regolamento interno di istituto)
- applicazione immediata della sanzione
- comunicazione successiva alla famiglia e colloquio dell'alunno col coordinatore per spiegargli natura, ragioni e scopo della sanzione ed eventualmente per concordare l'adozione di sanzioni sostitutive alla sospensione quando possibile.

Art.65 - Fase della decisione

1. Per l'adozione di provvedimenti disciplinari, il Consiglio di classe e il Consiglio di Istituto sono convocati con procedura d'urgenza ai sensi dell'art.38, co.2 del presente Regolamento e si riuniscono, in presenza o a distanza, di norma entro il terzo giorno successivo al fatto da sanzionare.
2. Le riunioni dei Consigli di classe, nella composizione allargata di cui all'*art.5, comma secondo, lett. c) del D.Lgs. 297/94*, e quelle del Consiglio di istituto di norma sono pubbliche e ad esse sono ammessi, senza diritto di parola, i genitori e gli studenti della classe. Tuttavia, trattandosi di discussione su argomenti che possono avere risvolti personali e coinvolgere il diritto alla privacy delle persone, esse si svolgono tra i soli membri dell'organo collegiale competente quando ne facciano richiesta all'organo stesso i genitori o gli alunni coinvolti nel procedimento; in tal caso i membri dell'organo collegiale sono tenuti al segreto sui fatti che coinvolgono le persone.
3. Gli alunni interessati e, se minori, le loro famiglie hanno facoltà di intervenire nella riunione in cui viene discussa la proposta di adozione del provvedimento disciplinare per esercitare il diritto di difesa ma non possono partecipare alla decisione. Nel caso in cui il procedimento disciplinare riguardi un rappresentante della componente studentesca ovvero il figlio di un rappresentante dei genitori, essi potranno intervenire per esercitare il diritto di difesa, ma non potranno partecipare alla fase del voto e pertanto saranno a tal fine sostituiti dal primo o dai primi dei non eletti.
4. Salvo diversa decisione dell'organo deliberante, il voto relativo alle sanzioni disciplinari è segreto; ciascuno dei componenti può tuttavia richiedere che le sue opinioni o voto contrario siano trascritti nel verbale.
5. La delibera relativa alla sanzione viene adottata a maggioranza assoluta dei voti validi e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art.66 - Fase di integrazione dell'efficacia

1. Il provvedimento disciplinare – o l'atto conclusivo di assoluzione - deve essere [comunicato per iscritto](#) con la massima sollecitudine all'interessato e alla sua famiglia, con indicazione delle motivazioni della decisione nonché del termine e dell'organo davanti al quale impugnare in prima istanza il provvedimento stesso.
2. Della sanzione comminata viene fatta annotazione nel registro elettronico.
3. Per garantirne la massima efficacia educativa, la sanzione viene attuata immediatamente dopo la notifica, anche in pendenza dei termini d'impugnazione.

IMPUGNAZIONI

Art.67 - Procedure

1. Fatto salvo il diritto di autotutela e di revocabilità degli atti, contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'**Organo di garanzia interno per la disciplina degli alunni – CONSIGLIO DI GARANZIA** -, istituito ai sensi dell'*art.5, co.1, D.P.R. n.249/1998 così come modificato dal D.P.R. n.235/2007 e dal DPR n.134/2025*.
2. Il Consiglio di Garanzia decide nel termine di 10 giorni.
3. L'impugnazione non sospende l'efficacia della sanzione. La sospensione può essere eventualmente accordata su istanza motivata dell'interessato e a discrezione dell'Organo competente alla irrogazione.

Art.68 - Consiglio di garanzia: composizione e durata

1. Il Consiglio di garanzia è presieduto dal Dirigente scolastico ed è composto da:
 - 1 rappresentante degli studenti. In mancanza di specifica indicazione da parte degli interessati, il rappresentante viene designato dal Consiglio di Istituto fra gli studenti eletti al suo interno
 - 1 rappresentante dei genitori. In mancanza di specifica indicazione da parte degli interessati, il rappresentante viene designato dal Consiglio di Istituto fra i genitori eletti al suo interno
 - 1 docente designato dal consiglio di istituto
 - 1 rappresentante di ciascuna delle tre componenti indicate con funzione di supplente per le situazioni di incompatibilità di cui al comma seguente
2. Qualora uno o più membri dell'organo siano coinvolti nei fatti oggetto di decisione ovvero si trovino in situazione di conflitto di interesse rispetto ai fatti medesimi o comunque in una posizione tale da inficiarne l'obiettività ed imparzialità di giudizio, sono sostituiti dal membro supplente designato dal Consiglio ai sensi del precedente comma.
3. Il Consiglio di Garanzia resta in carica tre anni. I suoi membri decadono quando non sono più attori nella comunità scolastica; i sostituti vengono designati nella prima riunione dell'anno scolastico e restano in carica fino alla scadenza naturale dell'organo.

Art.69 - Consiglio di garanzia: competenze

1. Il Consiglio di Garanzia:

- dirime i conflitti che insorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti e del presente regolamento
- decide sui ricorsi contro le sanzioni disciplinari irrogate ai sensi del presente regolamento interno di disciplina
- formula proposte al Consiglio di Istituto per la modifica del regolamento interno di disciplina.

Art.70 - Procedimento di impugnazione

1. Nelle decisioni sui ricorsi contro le sanzioni disciplinari irrogate ai sensi del presente regolamento interno di disciplina, il Consiglio di Garanzia decide in composizione plenaria. Presiede la riunione il Dirigente scolastico.

2. Qualora uno dei membri ordinari si trovi nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art.68, co.2, egli ha l'obbligo di astenersi e deve essere sostituito dal membro supplente appartenente alla stessa componente.

3. Il procedimento si apre con la comunicazione scritta di avvio del procedimento da notificare allo studente, se maggiorenne, o alla famiglia se minorenni, e all'organo che ha irrogato la sanzione almeno tre giorni prima della discussione del ricorso.

4. La comunicazione deve indicare i ricorrenti, il provvedimento impugnato e i motivi dell'impugnazione.

5. Tutti i soggetti interessati possono presentare memorie scritte o chiedere di essere sentiti dal Consiglio di Garanzia per fornire ogni elemento utile ai fini della decisione.

6. Il Consiglio di Garanzia decide a maggioranza assoluta dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. L'esito del procedimento innanzi al Consiglio di Garanzia deve essere comunicato per iscritto a tutti i soggetti interessati con indicazione delle motivazioni della decisione nonché del termine e dell'organo davanti al quale proporre impugnazione.

Art.71 - Ricorso contro il provvedimento del Consiglio di garanzia

1. Contro il provvedimento adottato dal Consiglio di garanzia dell'Istituto, gli studenti interessati, o le loro famiglie, nonché l'organo che ha adottato la decisione impugnata possono proporre ricorso al Direttore dell'Ufficio scolastico regionale entro 15 giorni dalla comunicazione di cui all'art.70, co.7.

2. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni dello Statuto degli studenti e delle studentesse, anche contenute nel presente regolamento di istituto. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto ai sensi dell'art.5, co.3 del D.P.R. n.249/1998 così come modificato dal D.P.R. n.235/2007 e dal DPR n.134/2025.

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Annarita Sicuri

DOCUMENTI ALLEGATI

- All. 1 – Patto educativo di corresponsabilità
- All. 2 – Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI)
- All. 3 – Regolamento antifumo
- All. 4 – Regolamento utilizzo mezzi di trasporto
- All. 5 – Regolamento delle uscite didattiche
- All. 6 - Regolamento per lo svolgimento a distanza delle sedute e riunioni degli organi collegiali della scuola
- All. 7 - Regolamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo
- All. 8a – Procedimento disciplinare: comunicazione di avvio procedimento
- All. 8b – Procedimento disciplinare: comunicazione di adozione del provvedimento disciplinare

- All. 9 – Regolamento per l'utilizzo degli strumenti informatici all'interno dell'Istituzione Scolastica - E-policy
- All. 10 – Regolamento per l'Utilizzo di Sistemi di Intelligenza Artificiale nella Didattica nel rispetto del GDPR e dell'AI Act
- All. 11 – Piano di utilizzo di strumenti di IA – PUIA